LEGGE N. 88/2024

Istituzione dell'Anagrafe della Nazione Veneta

Art. 1 - Obiettivo e competenza

La Repubblica Veneta istituisce l'Anagrafe della Nazione Veneta, un'istituzione autonoma che si occupa della gestione e della conservazione dei registri anagrafici relativi al popolo veneto autodeterminato.

Art. 2 - Compiti dell'Anagrafe

L'Anagrafe della Nazione Veneta è competente per:

1. la gestione e la conservazione dei registri anagrafici relativi ai membri del popolo veneto autodeterminato;

2. la registrazione delle nascite, dei matrimoni, delle morti e di altri eventi anagrafici;

3. la gestione delle certificazioni anagrafiche, incluse le dichiarazioni di nascita, di morte, di matrimonio e di stato civile;

4. la gestione delle indennità e dei benefici anagrafici;

5. la raccolta e la gestione dei dati anagrafici dei membri del popolo veneto autodeterminato.

Art. 3 - Organizzazione interna

L'Anagrafe della Nazione Veneta è organizzata come segue:

1. il Consiglio dell'Anagrafe, composto da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Deputati della Repubblica Veneta;

2. il Segretario Generale, responsabile dell'amministrazione quotidiana dell'Anagrafe;

3. i funzionari anagrafici, responsabili della gestione dei registri anagrafici e delle certificazioni.

Art. 4 - Registri anagrafici

L'Anagrafe della Nazione Veneta tiene i seguenti registri:

1. registro delle nascite;

2. registro dei matrimoni;

3. registro delle morti;

4. registro dei cambiamenti di stato civile;

5. registro delle indennità e dei benefici anagrafici.

Art. 5 - Accesso ai registri

I registri anagrafici sono accessibili a tutti i cittadini della Repubblica Veneta che ne abbiano bisogno per motivi legittimi.

Art. 6 - Custodia dei registri

I registri anagrafici sono custoditi presso la sede dell'Anagrafe della Nazione Veneta e sono accessibili solo ai funzionari autorizzati.

Art. 7 - Segreto professionale

I funzionari anagrafici sono tenuti al segreto professionale riguardo ai dati anagrafici raccolti e trattati.

Art. 8 - Varie disposizioni

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Veneta.

2. Le disposizioni relative alla gestione degli archivi anagrafici sono regolate dalle norme in materia di archivi pubblici.

3. La presente legge non abroga o modifica le altre norme in materia di anagrafe vigenti sulla Repubblica Veneta.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

I dati personali raccolti e trattati dall'Anagrafe della Nazione Veneta sono protetti dalla tutela prevista dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali. L'Anagrafe della Nazione Veneta assicura la sicurezza e la confidenzialità dei dati personali e li utilizza solo per fini anagrafici e statistici.

Art. 10 - Collaborazione con altri enti

L'Anagrafe della Nazione Veneta collabora con gli altri enti pubblici e privati per la gestione e la gestione dei registri anagrafici e per la tutela dei dati personali. L'Anagrafe della Nazione Veneta può stipulare accordi di collaborazione con gli altri enti pubblici e privati per la gestione dei registri anagrafici e la tutela dei dati personali.

Art. 11 - Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Anagrafe della Nazione Veneta è assicurato dal bilancio della Repubblica Veneta.

2. L'Anagrafe della Nazione Veneta può anche ricevere contributi da parte di enti pubblici e privati per la gestione dei registri anagrafici e la tutela dei dati personali.

Art. 12 - Modifiche alla legge

La presente legge può essere modificata o abrogata solo con legge approvata dal Consiglio dei Deputati della Repubblica Veneta.

Art. 13 - Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Veneta.

STATO VENETO

Applicazione dei diritti di autodeterminazione dei popoli

Ufficio Anagrafe

MODULO DI REGISTRAZIONE DEI FIGLI

Parti interessate

Nome del genitore (padre): _____

Cognome del genitore (padre): _____

Data di nascita del genitore (padre): _____

Luogo di nascita del genitore (padre): _____

Nome della madre: _____

Cognome della madre: _____

Data di nascita della madre: _____

Luogo di nascita della madre: _____

Figlio/i

Nome del figlio/i: _____

Cognome del figlio/i: _____

Data di nascita del figlio/i: _____

Luogo di nascita del figlio/i: _____

Informazioni sulla nascita

Data e ora di nascita: _____

Luogo di nascita: _____

Tipo di parto: _____

Sesso del figlio/i: _____

Cittadinanza

Il/la figlio/i è/è nipote/a di un/a cittadino/a veneto/a per discendenza? Sì/No

Se sì, elenca i dati dei parenti immediati:

1. Nome: _____

   Cognome: _____

Data di nascita: _____

   Luogo di nascita: _____

2. Nome: _____

   Cognome: _____

   Data di nascita: _____

   Luogo di nascita: _____

Altre informazioni

Qual è la residenza attuale dei genitori? _____

Qual è la professione/attività lavorativa del padre/madre? _____

Nota

Questo modulo deve essere compilato in presenza di entrambi i genitori e deve essere firmato da loro.

La compilazione di questo modulo non sostituisce la dichiarazione o il riconoscimento formale della paternità e della maternità.

La registrazione dei figli al registro nascite e della cittadinanza deve essere effettuata entro 60 giorni dalla nascita.

Firma dei genitori

Padre: _____ Data: _____

Madre: _____ Data: _____

Data e ora della registrazione: _____

Informativa sulla Privacy

I dati personali forniti in questo modulo saranno utilizzati esclusivamente ai fini della registrazione nella Nazione Veneta e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Venezia, Palazzo Ducale, 11 novembre 2024